

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE "ENERGIVORE" -

AGGIORNAMENTO

22 FEBBRAIO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt 9 e 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (c.d. D. Ucraina); art 15 del DL 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (c.d. D. Sostegni-ter); art 4 del DL 1.3.2022 n. 17 (G.U. 1.3.2022 n. 50), convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34; Circolare Agenzia Delle Entrate N. 13/E del 13 maggio 2022; Risoluzione Agenzia Delle Entrate del 21/3/2022 n.13; Art. 2 del DL 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, pubblicato in G.U. il 15/07/2022, n. 164 (c.d. D. Aiuti); Art. 40-quater del DL 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 pubblicato in G.U. 19/08/2022, n. 193 (c.d. D. Semplificazioni fiscali); Risoluzione Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, n. 253445; Art.6 del D.L. 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n.142 pubblicato in G.U. 21/09/2022, n. 221 (c.d. D. Aiuti-Bis); Risoluzione Agenzia delle entrate n.49/E del 16 settembre 2022; Art.1, comma 3 del DL 23 settembre 2022, n.144, pubblicato in G.U. 23/09/2022, n.223 (c.d. D. Aiuti-Ter); Risoluzione Agenzia delle Entrate n.54/E del 30 settembre 2022; Art.1 del DL del 18/11/2022 n. 176 conv. con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13) (c.d. D. Aiuti quater); art. 1 Legge n.197 del 29/12/2023 (Legge di bilancio 2023); Provvedimento AE prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023.

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
CREDITO IMPRESE ENERGIVORE

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
120

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 43/2022 - CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AL PRIMO E AL SECONDO TRIMESTRE 2022 - IMPRESE "ENERGIVORE"
CIRCOLARE 44/2022 - CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022
CIRCOLARE 55/2022 - CREDITO DI IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA - AGGIORNAMENTO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

In seguito all'improvviso aumento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere alle imprese un credito d'imposta per arginare l'impatto economico negativo che tale aumento ha provocato.

La misura è stata prorogata per tutto il 2022 e, da ultimo, anche per il I° trimestre 2023 ad opera della Legge di Bilancio 2023.

Nella presente si illustrano le novità introdotte dal legislatore per il 2023, nonché le recenti indicazioni fornite con riguardo alle modalità di utilizzo delle agevolazioni relative al III° e IV° trimestre 2022 e al I° trimestre 2023.

AMBITO SOGGETTIVO

I crediti d'imposta per le imprese **energivore** sono riconosciuti - a norma dell'art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 co. 1 del DL 21/2022, art. 6 co. 1 del DL 115/2022, art. 1 co. 1 del DL 144/2022, art. 1 co. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 2 della L. 197/2022 - in misura distinta in relazione ai costi sostenuti:

- ❖ nel I trimestre 2022;
- ❖ nel II trimestre 2022;
- ❖ nel III trimestre 2022;
- ❖ nel IV trimestre 2022;
- ❖ nel I trimestre 2023.

Il primo requisito richiesto è appunto che i soggetti beneficiari siano "*imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017*".

In relazione all'individuazione delle citate imprese, la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 (§ 1.1) ha chiarito che, nel rinviare al DM 21.12.2017, le norme agevolative di cui all'art. 15 del DL 4/2022 e all'art. 4 del DL 17/2022, identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle:

- ❖ Aventi i requisiti di cui all'art. 3 del DM 21.12.2017;
- ❖ Iscritte all'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM.

Pertanto, per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM 21/12/2017, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco dell'anno 2022, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del DM 21/12/2017, ossia dell'anno che include il periodo oggetto di agevolazione.

Resta inteso che, qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Il secondo requisito per l'applicazione delle disposizioni agevolative in esame le imprese è verificare per ciascun periodo l'incremento di almeno il 30% dei seguenti costi medi:

- 1) Per il credito relativo al I trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2021 e il costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo trimestre del 2019;
- 2) Per il credito relativo al II trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa al I trimestre 2022 e il costo medio della componente energia elettrica del I trimestre del 2019;
- 3) Per il credito relativo al III trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa al II trimestre 2022 e il costo medio della componente energia elettrica del II trimestre 2019;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 21/2023

PAGINA

3/9

- 4) Per il credito relativo al IV trimestre 2022, i costi medi della materia energia relativa al III trimestre 2022 e il costo medio della componente energia elettrica del III trimestre 2019;
- 5) Per il credito relativo al I trimestre 2023, i costi medi della materia energia relativa al IV trimestre 2022 e il costo medio della componente energia elettrica del IV trimestre 2019.

Con riferimento al requisito sub 2), si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti:

1. per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete),
2. il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità),
3. la commercializzazione,

ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".

Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Si ritiene, al riguardo, che per "sussidio" debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

In particolare l'Agenzia ha previsto particolari condizioni per l'accesso al credito di imposta energia per i vari periodi agevolabili a seconda che si tratti di:

IMPRESSE NON COSTITUITE AL 1 OTTOBRE 2019

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- ⇒ Valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh4;
- ⇒ Valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5,

per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

IMPRESSE NON COSTITUITE AL 1 GENNAIO 2019

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo

medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- ⇒ Valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh¹¹;
- ⇒ Valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh¹²,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

IMPRESE NON COSTITUITE ALL'1 APRILE 2019

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle imprese sia "energivore" sia "non energivore" non ancora costituite alla data dell'1.4.2019, ha affermato che in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del II trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al II trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- ⇒ Valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il II trimestre 2019, a 50,87 euro/MWh;
- ⇒ Valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il II trimestre 2019, a 11,60 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 62,47 euro/MWh.

IMPRESE NON COSTITUITE ALL'1 LUGLIO 2019

L'Agenzia delle Entrate⁵⁶, con riferimento alle imprese sia "energivore" sia "non energivore" non ancora costituite alla data dell'1.7.2019, ha affermato che in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del III trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al III trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- ⇒ Valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il III trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh;
- ⇒ Valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il III trimestre 2019, a 11,70 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 62,71 euro/MWh.

Si è dell'avviso, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento, sempreché risultino iscritte nell'elenco, per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del DM21/12/2017.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 21/2023

PAGINA

5/9

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta per "imprese energivore" spetta nelle seguenti misure:

| CREDITI | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | Ottobre e novembre 2022 | Dicembre 2022 | I trimestre 2023 |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|
| IMPRESE Energivore | 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata in relazione al I trimestre 2022 | 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata/ prodotta e utilizzata in relazione al II trimestre 2022 | 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata/ prodotta e utilizzata in relazione al III trimestre 2022 | 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata/ prodotta e utilizzata in relazione ai mesi di ottobre e novembre 2022 | 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata/ prodotta e utilizzata in relazione al mese di dicembre 2022 | 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata/ prodotta e utilizzata in relazione al I trimestre 2023 |

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto.

Si precisa, quindi, che lo stesso non può essere chiesto a rimborso.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati direttamente:

- ❖ Entro il 31.12.2022, se relativi al I e II trimestre 2022;
- ❖ Entro il 30.9.2023, se relativi al III° e al IV° trimestre 2022/2023;
- ❖ Entro il 31.12.2023, se relativi al I trimestre 2023;

Sempre in tema di utilizzo in compensazione non trovano applicazione:

- il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

Per consentire l'utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati istituiti i seguenti codici:

- 1) Codice tributo "6960", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 21/2023

PAGINA

6/9

- 2) Codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- 3) Codice tributo “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” (risoluzione n. 49 del 16.09.2022)
- 4) Codice tributo “6983” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144” (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
- 5) Codice tributo “6993” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176” (risoluzione n. 72 del 12.12.2022);
- 6) Codice tributo “7010” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (risoluzione n. 8 del 14.02.2023)

Secondo quanto stabilito dalla. Agenzia delle Entrate, in sede di compilazione del modello F24:

- ⇒ il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
- ⇒ nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come il credito d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

CESSIONE DEL CREDITO

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, e da ultimo modificati con provvedimento prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023.

A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; in modo tale che coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia **entro il 20 settembre 2023**, per i crediti delle imprese energivore relativi al terzo e quarto trimestre 2022. I cessionari dovranno poi utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.

Detti crediti sono cedibili entro il suddetto termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti a quella prevista dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

- Banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- Società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili "solo per intero" implica che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Le disposizioni in commento stabiliscono che, in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

COMUNICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NEL 2022

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevedono che i beneficiari del credito d'imposta energia debbano inviare entro il **16 marzo 2023** all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La finestra temporale per la trasmissione telematica si è aperta il 16 febbraio, e si chiude il 16 marzo 2023. Il modello, e le relative istruzioni, sono stati approvati con un provvedimento del direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 16 febbraio 2023.

Il modello approvato dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie dei *bonus energia* maturati nel 2022, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà scartato.

Il provvedimento precisa, inoltre, che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l'intero ammontare del *bonus* maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Chiaramente se l'impresa ha già utilizzato in compensazione, tramite F24, l'intero credito, il modello non dovrà essere inviato.

Inoltre, considerato che tali crediti possono essere ceduti solo per intero la comunicazione non dovrà essere inviata neanche nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.

L'invio della comunicazione secondo le modalità definite nel provvedimento suddetto non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022.

ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d'imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo.

Le norme sopra indicate, infatti, non ostano all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022).

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non sono ammissibili e sarà necessario fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d'imposta riconosciuto, inoltre, «non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Da tale ultima previsione deriva che il credito di imposta in esame:

- Non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI E REVOCA

All'uopo si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 21/2023

PAGINA

9/9

ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d'imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica per le imprese "energivore", dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI